

## ALLEGATO 1

Capitolato per l'Assicurazione  
**RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**  
Periodo 01/01/2010-31/12/2010

Contraente  
**A.T.A.F. SPA**

Il presente Capitolato contiene:

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme operanti in Caso di Sinistro – Attività -  
Oggetto dell'assicurazione – Massimali assicurati – Esclusioni e rivalsa – Norme che regolano l'assicurazione.

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione;
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova e regola l'assicurazione;
<b>CONTRAENTE</b>	l'A.T.A.F. S.p.A. – Via di Motta della Regina, 5 - 71100 Foggia, che stipula l'assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta;
<b>ASSICURATO</b>	la Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione;
<b>SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice che ha assunto la presente assicurazione;
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione;
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>SINISTRO</b>	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno;
<b>INDENNIZZO / INDENNITA' /RISARCIMENTO</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro;
<b>DANNO LIQUIDABILE</b>	il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo;
<b>SCOPERTO</b>	parte dell'ammontare del danno liquidabile che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile;
<b>FRANCHIGIA</b>	la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile;
<b>LIMITI DI INDENNIZZO/RISARCIMENTO</b>	il massimo indennizzo o indennità o risarcimento dovuto dalla Società;
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	il periodo pari a 12 mesi compreso fra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

*CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI  
a favore dell'A.T.A.F. S.p.A.*

<b>DANNO CORPORALE</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
<b>DANNI MATERIALI</b>	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
<b>MASSIMALE PER SINISTRO</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
<b>LEGGE</b>	la Legge 24.12.1969 - n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni e integrazioni
<b>REGOLAMENTO</b>	il Regolamento di esecuzione della predetta Legge
<b>TARIFFA</b>	la Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente Assicurazione
<b>DEGRADO</b>	il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
<b>ACCESSORIO</b>	l'installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional
<b>OPTIONAL</b>	l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
<b>AUDIO-FONO-VISIVI</b>	l'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – DISDETTA - PROROGA**

La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 24 del 31.12.2009 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2010.

Alla scadenza del 31.12.2010 la polizza s'intenderà comunque cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' inoltre facoltà della Contraente, qualora alla scadenza non si possa provvedere per tempo, per qualsiasi motivo, alla stipula di una nuova polizza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

La Società si obbliga a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga. La eventuale richiesta di proroga dovrà essere avanzata entro le ore 24.00 del 10° (decimo) giorno antecedente il giorno della naturale scadenza.

### **2 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEI PREMI**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno 31.12.2009. Il pagamento avverrà con rate trimestrali, senza interessi, e dovrà essere effettuato dalla Contraente entro le ore 24 del 31/03/2010 per la prima trimestralità, entro le ore 24 del 30/06/2010 per la seconda trimestralità, entro le ore 24 del 30/09/2010 per la terza trimestralità ed entro il 31/12/2010 per la quarta trimestralità.

### **3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO**

Le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio dovranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

### **4 GESTIONE DELLA POLIZZA**

Diretta da parte degli uffici aziendali.

### **5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Tuttavia, viene espressamente convenuto che l'omissione da parte della Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione dell'assicurazione o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un maggior premio, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Tuttavia, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società non comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile), sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

---

## **7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

---

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

---

## **8 ONERI FISCALI**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Eventuali storni di premio a favore della Contraente danno diritto a quest'ultima di fruire anche delle restituzioni fiscali relative.

---

## **9 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

---

Qualunque controversia riguardante l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, sarà deferita alla decisione in via rituale di un arbitro unico da nominarsi dalla Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea (Viale Cassiodoro, 3 - Milano) in conformità al Regolamento rituale accelerato in vigore alla data di indizione della gara. L'Arbitro così nominato deciderà secondo diritto in base a tale Regolamento, ferma l'osservanza delle norme e dei principi inderogabili della disciplina italiana. La procedura dell'arbitrato avrà sede in Foggia, all'indirizzo che sarà determinato dall'Arbitro designato.

---

## **10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

---

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

## **11 TRATTAMENTO DEI DATI**

---

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

---

## **12 COASSICURAZIONE E DELEGA**

---

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse Società eventualmente indicate nella Scheda di Offerta relativa alla presente assicurazione.

In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata,

esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

---

### **13 COPERTURA A LIBRO MATRICOLA**

---

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. alla Contraente nonché di eventuali veicoli non intestati al P.R.A. a nome della Contraente, ma in uso alla stessa per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva di essi (in questi casi dovranno essere restituiti i relativi certificati e contrassegni) ovvero per fermi macchina superiori a 3 mesi comunicati alla Società.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 dal giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Qualora la Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, la Contraente è tenuta a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce; in caso di diminuzione, la Società restituirà la parte del premio imponibile riscossa in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata, dalla Contraente o dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

---

### **14 ESTENSIONE TERRITORIALE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA ALL'ESTERO**

---

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, della Croazia, del Liechtenstein, della Bosnia-Erzegovina, della Lettonia e di Cipro.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) rilasciato dalla Società unitamente al Certificato Assicurativo ed al Contrassegno, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCAuto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

---

### **15 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO**

---

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI**  
a favore dell'A.T.A.F. S.p.A.

In caso di sinistro, il Personale all'uopo preposto dalla Contraente, deve darne avviso alla Società, in deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza indicando la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione dell'evento.

La Contraente s'impegna, non appena ne sia venuta in possesso, di trasmettere alla Società, in caso di sinistro R.C.A. gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro.

La Società si riserva di far eseguire la perizia dell'autoveicolo danneggiato. La perizia eseguita da incaricato della Società entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'Assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telex. E' data inoltre facoltà all'Assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina: l'Assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

La Contraente si riserva la facoltà di giungere ad accordi diretti col Terzo responsabile al fine di ottenere da questi l'indennizzo del danno ricevuto, tenendo indenne la Società.

---

## 16 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI

---

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi della Contraente e/o dell'Assicurato, assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, Legali o Tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'articolo 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

La Contraente ha, comunque, diritto ad affidare la difesa dei Conducenti anche a Legali e Tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il Conducente imputato.

---

## 17 RENDICONTO E GESTIONE DEL RISCHIO

---

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, e ciò al fine di agevolare la gestione del rischio, il dettaglio dei sinistri in forma aggregata e disaggregata, alle scadenze del 30.03.10, del 30.06.10, del 30.09.10 e del 31.12.10 così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati;
- sinistri Liquidati;
- sinistri Respinti
- importi dei risarcimenti liquidati e riservati per ciascun sinistro.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei mezzi danneggiati e relativa targa di immatricolazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il rendiconto dovrà, con riferimento ai sinistri, gli importi dei risarcimenti liquidati e riservati per ciascun sinistro.

**La Società è infine tenuta, entro e non oltre il 15 Settembre 2011, a far pervenire ad ATAF un rendiconto come sopra illustrato e relativo all'intero periodo di validità della polizza, sebbene con riferimento alle richieste di risarcimento che saranno pervenute a tutto il 31 Agosto 2011 relative all'anno 2010.**

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI**  
*a favore dell'A.T.A.F. S.p.A.*

Nel caso in cui la Società tardi persistentemente a fornire questi dati, o vi frapponga ostacoli, la Contraente potrà decidere di escludere quest'ultima dal novero delle imprese qualificate per la partecipazione alla gara per il periodo successivo.

**La Contraente, nella gestione diretta della polizza da parte degli uffici aziendali, si impegna a mantenere un accurato sistema di monitoraggio e controllo dell'andamento dei sinistri, allo scopo di un loro contenimento, condividendo tutte le indicazioni ed anche i supporti gestione on-line dei sinistri che perverranno dalla Società.**

**All'uopo la Contraente utilizzerà gli strumenti di innovazione tecnologica già presenti presso la propria struttura atti a prevenire e monitorare i rischi e risponderà a tutti gli obblighi di legge relativi al controllo dello stato di salute del personale conducente, compresi i controlli tossicologici.**

### **ATTIVITA' DELLA CONTRAENTE**

Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto sociale e con le modalità previste dalla carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli di linea e/o non di linea, ivi compresi i servizi di interesse turistico e di scuolabus; con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresi la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.

Proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi. Esercente attività collaterale quale parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi, segnaletica stradale, logistica, intermodalità e comunque tutte le attività esercitate anche a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, ovvero tramite appalto del quale risponde quale committente.

### **RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)**

### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La garanzia viene prestata per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per la CIRCOLAZIONE e/o SOSTA e/o tutte le MANOVRE, anche a mano:

- degli autobus su linee urbane, interurbane e/o percorsi di servizi speciali, gestiti dalla Contraente, compreso il servizio Gran Turismo;
- degli altri veicoli di proprietà, in locazione e/o comunque usati e/o detenuti, a qualsiasi titolo, dalla Contraente.

La garanzia, per tutti i suddetti veicoli, vale anche in strade/aree private e/o all'interno di depositi, officine e locali di proprietà e/o in possesso e/o uso, a qualsiasi titolo, alla Contraente stessa, compresi quelli adibiti a servizi qualsiasi, anche interni, trasferimenti, collaudi, manutenzioni, scuola guida, traino di altri veicoli, trasporto in genere, anche di dipendenti.

La garanzia è anche operante, a titolo esemplificativo e non limitativo, per i danni derivanti:

- da scariche elettriche, causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente;
- da scoppio di pneumatico/o;
- da guasti meccanici;
- da perdite di olio e/o materiali trasportati;
- ai passeggeri trasportati in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte;

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI**  
a favore dell'A.T.A.F. S.p.A.

- alle cose ed animali trasportati.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

### MASSIMALI ASSICURATI

Responsabilità Civile Autoveicoli

€ 10.000.000,00 per sinistro con il limite di  
€ 10.000.000,00 per Persona e di  
€ 10.000.000,00 per danni a cose e animali

### ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.  
Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, l'impresa rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.  
E' inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 e successive modifiche e integrazioni;
- b) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 98 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 e successive modifiche e integrazioni;
- c) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 18 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni come previsto dalla citata norma.

Comunque la Società non eserciterà rivalsa sulla Contraente in tutti i casi previsti dall'articolo 2049 del Codice Civile per i danni occorsi in occasione della circolazione, salvo il caso di dolo del Conducente nel quale caso la Società eserciterà la rivalsa direttamente su quest'ultimo

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI

#### 18 GARANZIE SEMPRE OPERANTI

La garanzia è operante anche:

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI**  
*a favore dell'A.T.A.F. S.p.A.*

- a) nel caso di impiego dei veicoli in servizi di linea, di noleggio con Conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'articolo 87 V° comma del D. Lgs. 30.4.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni anche se guidati da persone non dipendenti dalla Contraente nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità e anche se affidati in comodato a sub-concessori di linee della Contraente;
- b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- c) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di veicoli aziendali in avaria; in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- d) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso della Contraente nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra dei veicoli e/o rimorchi;
- e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dalla Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- f) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- g) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- h) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- i) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dai veicoli, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
- j) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro;
- k) per la Responsabilità Civile personale dei trasportati;
- l) nel caso di utilizzo illecito del mezzo contro la volontà della Contraente e in ogni altro caso salvo il caso di colpa grave nell'organizzazione e nel controllo della propria attività;
- m) per le spese sostenute per l'eventuale dissequestro ed il risarcimento per i danni al veicolo subiti in conseguenza di soccorso a vittime della strada;
- n) per i danni dovuti a difetto di manutenzione;
- o) nel caso del rischio statico.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità della Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi degli articoli 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli articoli 2043 e 2054 del Codice Civile).

---

## **19 SOVRACCARICO PASSEGGERI**

---

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile, il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave della Contraente nella organizzazione e nel controllo della propria attività.

---

## **20 FORMA TARIFFARIA PER GLI AUTOBUS**

---

La presente assicurazione è stipulata con una tariffa che non prevede variazioni di premio in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

---

## **21 BONUS / MALUS PER LE AUTOVETTURE**

---

L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI**  
*a favore dell'A.T.A.F. S.p.A.*

definiti nel successivo articolo - Periodo di Osservazione della Sinistrosità - e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livello di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di Merito	Coefficienti di Determinazione del Premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 della surriportata tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus", ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:

a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta,  
oppure

b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), la Contraente è tenuta ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto è assegnato alla classe di merito 18 nella tabella sopra riportata.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di apposizione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società nella forma a "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 nella tabella sopra riportata.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che la Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI**  
a favore dell'A.T.A.F. S.p.A.

aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, la Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuta al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", la Contraente è tenuta al pagamento del premio previsto per la classe 14 della tabella di merito riportata al primo comma ed il contratto è assegnato a questa classe.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario liquidatore. In tal caso la Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulle basi delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di premio risultante a credito della Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che la Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica anche ai contratti di cui al comma sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma.

La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con la Contraente originaria, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i seguenti conguagli del premio.

Classe Di Merito	Classe di Collocazione in Base ai Sinistri "Osservati"				
	0 sinistro	1 sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

E' facoltà della Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione o di furto totale del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

---

**22 MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' - PEJUS -**  
**(per veicoli a tariffa fissa)**

---

Qualora il contratto stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca ai veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli e i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione di cui al successivo articolo vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nel medesimo periodo vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che la copertura stipulata con la Società si riferisca a veicolo già assicurato con altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'articolo 2 del D.L. 23 dicembre 1976 - n. 857, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1977 - n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che la Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulta dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione.

La Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo.

In mancanza, la copertura è stipulata ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto.

Le disposizioni di cui al terzo, quarto, quinto e sesto comma, non si applicano se il contratto si riferisce a:

a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta

b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico

Per la stipulazione di coperture relative a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b) la Contraente è tenuta a esibire la carta di circolazione del veicolo e il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito e il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con la Contraente originaria, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso in cui il sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del "Pejus", venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo del contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore a un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, la Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

---

## **23 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ**

---

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti articoli sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

---

## **24 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO**

---

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Società, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di

**CAPITOLATO TECNICO** per l'**ASSICURAZIONE** della **RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI**  
a favore dell'**A.T.A.F. S.p.A.**

assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

---

**25 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO**

---

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società provvederà con impegno della Contraente alla restituzione di quelli sostituiti.

---

**26 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO O ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO**

---

In caso di furto o rottamazione del veicolo la copertura cessa a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui si è verificato il furto o la rottamazione, con conguaglio alla scadenza della polizza. La Contraente deve darne notizia all'Impresa, fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente o di rottamazione. In caso di rottamazione, la Contraente ha la facoltà di trasferire la polizza del mezzo rottamato ad un mezzo di nuova acquisizione di pari tipologia.

---

**27 RIMORCHI**

---

La garanzia vale per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché, sempre qualora il rimorchio sia staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

---

**28 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO**

---

La Società assicura la responsabilità della Contraente per danni involontariamente cagionati a Terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate Terzi.

---

**29 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP**

---

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

---

**30 RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI**

---

La Società garantisce l'Assicurato e il Conducente per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per la Responsabilità Civile derivante ai Trasportati, per danni cagionati a Terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione di circolazione dello stesso.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.A. prestata dalla Società.

---

**31 GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI**

---

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI**  
*a favore dell'A.T.A.F. S.p.A.*

La Società assume a proprio carico, alle condizioni che seguono, l'onere delle spese giudiziali (legali e peritali) occorrenti per la tutela dell'Assicurato o del Conducente in conseguenza di un fatto involontario originato dalla circolazione del veicolo a motore descritto in polizza.

Tali spese di assistenza giudiziale sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese peritali;
- le spese di giudizio nel processo penale;
- le spese necessarie per il dissequestro del veicolo;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

La garanzia non è operante:

- se il veicolo non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; nell'eventualità di annullamento di quest'ultima garanzia, anche la presente si intenderà risolta a partire dalla stessa data;
- nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità delle disposizioni legislative in vigore e di quanto previsto dalla carta di circolazione;
- se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope in violazione degli artt. 186 o 187 del D.L. 30.4.92, n. 285, e successive modificazioni, o delle disposizioni vigenti, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- per le controversie contrattuali con la Società derivanti da fatti connessi con la circolazione del veicolo indicato in polizza.

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, etc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato o del Conducente o da rapporti contrattuali dell'Assicurato stesso: non si considerano tali le controversie con persone trasportate;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

La garanzia viene prestata per le controversie insorte e determinate da fatti verificatisi durante il periodo di validità della stessa.

La Società risponde di tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro.